



Politecnico
di Bari

**NUOVO REGOLAMENTO
PER L'ATTIVAZIONE DI MASTER DI I e II LIVELLO DEL POLITECNICO DI BARI**

Decreto di Emanazione	D.R. n. 230 del 21.06.2016
------------------------------	-----------------------------------



Politecnico
di Bari

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Ricerca e Relazioni Internazionali
Ufficio Post-Lauream

D.R. n. 230

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012;
- VISTO** il D.M.22.10.2004 n.270: *Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11. 1999, n. 509, e s.m.i. ed in particolare l'art.3 co. 9;*
- VISTA** la Legge 30.12.2010 n. 240: *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i;*
- VISTO** il previgente Regolamento per l'attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 307 del 25.05.2002, come modificato con D.R. n. 449 del 19.10.2010;
- VISTO** il D.R. n.385 del 17.07.2015 con cui è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTE** la delibere assunte dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 22.12.2015 e del 10.06.2016 con le quali è stata approvata la proposta del nuovo *Regolamento per l'Attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari;*
- VISTA** la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12. 2015;

DECRETA

1. E' emanato il nuovo *Regolamento per l'Attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari*, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. E' abrogato il previgente Regolamento per l'attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 307 del 25.05.2002 e s.m.i., che continuerà ad applicarsi, in via transitoria, ai Master attivi o per i quali è stato avviato l'iter di attivazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, comunque, non oltre la data di relativa conclusione.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente Decreto Rettorale.
Bari, 21.06.2016

Il Rettore
Prof. Eugenio Di Sciascio

**NUOVO REGOLAMENTO
PER L'ATTIVAZIONE DI MASTER DI I e II LIVELLO DEL POLITECNICO DI BARI**

ART. 1 FINALITA'

1. Il Politecnico di Bari promuove, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D. M. 22 ottobre 2004 n. 270, Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione ricorrente e permanente successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale, al termine dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo o secondo livello.

2. I Corsi di Master, ivi compresi gli "Short Master" di cui agli artt.15 e ss. del presente Regolamento, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti, di laurea o laurea specialistica/magistrale, sono finalizzati sia a formare figure professionali altamente specializzate che a potenziare, approfondire e aggiornare capacità sviluppate nel corso di esperienze lavorative.

3. Come meglio specificato sub art. 2, per accedere ai Master di I livello è necessario aver conseguito la laurea, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; per accedere ai Master di II livello è necessario avere conseguito la Laurea magistrale/specialistica ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

4. L'Ateneo adotta politiche di promozione e valorizzazione per la propria offerta di Master di rilevanza nazionale ed internazionale.

ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO

1. Possono accedere ai Master universitari di primo livello coloro che risultino in possesso di:

- laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
- titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) ovvero Laurea di I livello;
- titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo, in base alla normativa vigente, dal Consiglio Scientifico del corso, ai limitati fini dell'iscrizione al corso stesso.

2. Possono accedere ai Master universitari di secondo livello coloro che risultino in possesso di:

- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99;
- titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio Scientifico del corso, ai soli limitati fini di iscrizione al corso.

3. Al fine di consentire la più ampia partecipazione e la frequenza delle attività da parte degli allievi interessati a partire dall'avvio dei corsi di cui al presente Regolamento, ai Master universitari possono essere ammessi i laureandi che conseguano il titolo previsto per il relativo accesso entro il primo appello di laurea successivo all'avvio delle attività didattiche, e che, alla data delle procedure selettive per l'ammissione, siano in difetto delle sole attività previste per la prova finale. In tale ipotesi, l'iscrizione al Master avviene sotto condizione e decade nel caso di mancato conseguimento del titolo d'accesso. Non è previsto in tal caso il rimborso della tassa di iscrizione eventualmente versata.

4. L'ammissione ai Corsi di Master universitari che prevedano, nel programma formativo, attività per le quali è necessaria specifica abilitazione professionale, è subordinata anche al conseguimento della stessa abilitazione professionale.

ART. 3 ARTICOLAZIONE CORSI E CREDITI

1. Le attività didattiche dei Corsi di Master sono misurate in crediti formativi universitari (CFU).

2. I Corsi di Master sono comprensivi di attività didattica frontale, di attività di laboratorio e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento che si intende perseguire, integrate da periodi di attività pratica, di stage, training on the job, redazione di un progetto o elaborato.

3. Le attività suddette e il corrispondente impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale prevedono l'acquisizione da parte degli iscritti/formandi di almeno 60 CFU, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire rispettivamente la laurea/laurea magistrale, per un totale di ore non inferiore a 1500, distribuite nell'arco di almeno 12 mesi.

ART. 4 OBBLIGATORIETA' DELLA FREQUENZA E INCOMPATIBILITA'

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei Corsi di Master è obbligatoria e non potrà comunque essere inferiore alla percentuale minima eventualmente prevista dal Bando di selezione.

2. L'iscrizione ad un Corso di Master è incompatibile con qualsiasi altro percorso di studio universitario o assimilabile.

3. Fatte salve le disposizioni di incompatibilità previste da specifiche norme, l'incompatibilità non si applica per i corsi o attività formative relativamente ai quali siano terminate le attività didattiche e/o di tirocinio, e lo studente sia in debito delle sole prove di verifica o finali.

4. Gli iscritti ad altro corso di studio dovranno presentare istanza di sospensione dagli studi presso le segreterie/uffici competenti, per la durata legale del Corso di Master, a pena di annullamento di ufficio dell'iscrizione al Master stesso.

ART. 5 ORGANI DEL MASTER

1. Sono Organi del Master

- il Coordinatore;
- il Consiglio Scientifico.

2. Il Coordinatore, che ha la responsabilità della gestione, è eletto dal Consiglio Scientifico tra i suoi componenti, nell'ambito dei professori di ruolo.

3. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Senato Accademico. Di esso fanno comunque parte, in misura maggioritaria, docenti di ruolo dell'Ateneo che dichiarano di svolgere parte della loro attività nel Master. Possono far parte del Consiglio Scientifico docenti in servizio presso altri Atenei anche stranieri nonché esperti esterni.

4. Il Consiglio Scientifico predispone e attua il piano didattico ed è responsabile della qualità scientifica e didattica del Master, provvede altresì alla programmazione delle attività formative, alla definizione dei criteri di valutazione e delle modalità di espletamento delle procedure selettive, delle verifiche periodiche e della prova finale.

5. Fanno parte del Consiglio Scientifico il Coordinatore Vicario e il Coordinatore Didattico, se previsti.

6. Il Consiglio Scientifico può avvalersi di uno o più tutori affinché svolgano supporto organizzativo alle attività del Master.

ART. 6 ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, RINNOVO DEI CORSI DI MASTER

1. Le proposte di attivazione dei corsi di Master sono avanzate da uno o più Dipartimenti ovvero dai Centri Autonomi di Gestione, e sottoposte, per le rispettive competenze, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

2. Il corso di Master è incardinato, salvo idonea motivazione da indicarsi nella proposta di attivazione, al Dipartimento ovvero al Centro autonomo di gestione di afferenza del Coordinatore, quale sede amministrativa –gestionale del Corso.

3. Le proposte di attivazione dei corsi di Master devono illustrarne gli obiettivi formativi e le finalità anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono.

4. La proposta di attivazione dei Corsi di Master deve inoltre contenere:

- Titolatura per esteso ed eventuale acronimo del Master
- il livello;
- i CFU attribuiti;
- il Coordinatore;
- Componenti del Consiglio Scientifico;
- Il Coordinatore didattico, se previsto;
- gli eventuali tutor, se noti o previsti;
- l'articolazione delle attività formative (comprese le attività di stage) con i relativi crediti e il piano didattico;
- la percentuale minima di frequenza obbligatoria;
- la durata e il periodo di svolgimento;
- le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
- il numero minimo e il numero massimo dei partecipanti/ iscritti/uditori;
- i requisiti di accesso e le modalità di selezione/ammissione;
- le scadenze;
- l'importo della tassa di iscrizione/ovvero delle quote di frequenza se separatamente previste;
- eventuali agevolazioni previste per i candidati meritevoli (borse di studio, rimborsi etc.);
- gli Enti e i Soggetti esterni disposti a collaborare per il funzionamento del corso;
- la/e sede/i di svolgimento delle attività didattiche /formative del Master (aspetti logistici);
- la sede amministrativa –gestionale del corso;
- budget di previsione/piano finanziario;
- eventuale affidatario esterno della gestione amministrativa e contabile del Master (cui può essere trasferita una quota delle entrate).

5. Il Senato Accademico, effettuata una valutazione dei contenuti didattici e scientifici delle proposte di attivazione dei Master, ne approva l'istituzione e ne propone la relativa attivazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'attivazione del Master.

7. L'istituzione/attivazione del Corso di Master avviene per mezzo di Decreto Rettorale, congiuntamente, se possibile, all'emanazione del bando di concorso/selezione per l'ammissione al Master medesimo.

8. In assenza di sostanziali modifiche, i Corsi di Master già istituiti possono essere riattivati per le successive edizioni con Decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore, previa approvazione della Struttura già proponente.

9. I Decreti di attivazione dovranno essere tempestivamente notificati all'Ufficio che cura l'inserimento/aggiornamento dell'offerta formativa di Ateneo.

ART. 7 MASTER INTERUNIVERSITARI

1.I Corsi di Master possono essere organizzati in forma congiunta con altre Università o Enti di ricerca, italiani o stranieri, sulla base di specifiche convenzioni/accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale approvate dai rispettivi organi accademici, e possono prevedere il rilascio di certificazioni doppie, multiple o congiunte.

2. Fatto salvo quanto già previsto per le proposte di attivazione di cui all'art. 6, le predette convenzioni/accordi dovranno prevedere:

- a) la tipologia del percorso (piano didattico integrato), del titolo e le relative modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
- b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione;
- c) i riferimenti alle normative nazionali/internazionali che regolano i percorsi integrati;
- d) le modalità di valutazione degli iscritti;
- e) la responsabilità della gestione amministrativa. L'accordo deve possibilmente prevedere che il formando si iscriva in una sola Università/Ente partner, mentre nelle altre sedi è registrato automaticamente con esenzione dal pagamento di ulteriori costi di iscrizione/frequenza;
- f) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario.
- g) la partecipazione di docenti appartenenti a ciascuna delle Università/Ente partner .

ART. 8 MASTER IN CONVENZIONE CON SOGGETTI TERZI

1.I Corsi di Master possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione, in consorzio o congiuntamente con soggetti terzi, Enti esterni, pubblici e /privati, senza oneri anche impliciti o indiretti per l'Ateneo.

2.Le proposte di attivazione sono precedute da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti dall'art.6, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari che assicurino la sostenibilità del Master.

3.I Master attivati in risposta a bandi di finanziamento e/o Avvisi (regionali, nazionali, europei, etc..) rispondono ai requisiti previsti dallo specifico bando o Avviso , con copertura totale/o parziale dei costi di iscrizione /frequenza a valere sul finanziamento ricevuto.

ART. 9 AMMISSIONE, VERIFICHE INTERMEDIE E PROVA FINALE

1.L'ammissione ai Master è generalmente subordinata al superamento di una o più prove di selezione le cui modalità saranno prestabilite dal Consiglio Scientifico.

2. Il bando di concorso o di selezione dovrà contenere le modalità di svolgimento della prova, gli eventuali titoli valutabili, il numero minimo e massimo dei partecipanti/uditori, l'importo della tassa di iscrizione o dei costi di frequenza con le relative scadenze, in caso di previsione di pagamento rateale, nonché ogni altra utile informazione.

3.E' possibile prorogare la scadenza della data di ammissione ai Corsi di Master, unicamente su motivata richiesta da parte del Coordinatore del Corso presentata al Magnifico Rettore. La proroga/riapertura dei termini deve avere una durata non superiore a 15 giorni.

4.Il conseguimento dei crediti, corrispondenti all'articolazione delle varie attività formative è subordinato a verifiche periodiche di accertamento relative alle specifiche attività didattiche di accertamento delle competenze acquisite.

5.In caso di iscrizione e successiva rinuncia a proseguire il Master, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore ed in nessun caso potrà essere restituito quanto già versato.

6. Il conseguimento del Master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività pratiche e dello studio individuale.

ART. 10 FINANZIAMENTO DEI MASTER

1. L'iscrizione ai corsi di Master di Ateneo prevede la corresponsione di una tassa di iscrizione e/o di eventuale quota di frequenza se separatamente prevista, a carico dei formandi, stabilita dal Consiglio Scientifico del Master di concerto con il Magnifico Rettore in relazione alla peculiarità del Master stesso.

2. I Master, generalmente, si autofinanziano con le quote di iscrizione/frequenza degli iscritti.

3. La copertura finanziaria necessaria per l'attivazione e lo svolgimento del corso è comunque assicurata da:

- quota di partecipazione al concorso, pari ad € 25,00.
- dalla tassa di iscrizione/quota di frequenza;
- da erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni o strutture partecipanti, eventualmente mediante stipula di apposita convenzione;
- da stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
- da risorse eventualmente assicurate dai soggetti proponenti o da altre strutture didattiche interessate.

4. Le quote di iscrizione/frequenza sono versate sul conto unico di Ateneo. L'amministrazione Centrale trattiene una quota fissa pari al 20% destinata a coprire le spese generali di Ateneo.

5. La restante quota è assegnata al Dipartimento ovvero al Centro Autonomo di gestione proponente, sede amministrativa –gestionale del corso, che, mediante la struttura contabile all'uopo preposta, sentito il Coordinatore, la utilizza secondo il piano finanziario approvato.

ART. 11 INCARICHI DI DOCENZA, AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI

1. Gli incarichi di docenza nel Master sono affidati a Professori e ricercatori di ruolo del Politecnico di Bari oppure conferiti a professori e ricercatori di altre Università. Possono svolgere attività didattica nei Master, in base a convenzioni stipulate con enti esterni ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio Scientifico.

2. Il compenso spettante ai predetti docenti potrà essere determinato dal Coordinatore di concerto con il Magnifico Rettore, sentito il Consiglio Scientifico, per un importo orario compreso tra 50 e 150 euro.

3. Al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo che collabori, previa autorizzazione del Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza e al di fuori dell'orario di lavoro, allo svolgimento di un Master, può essere riconosciuto un compenso per lavoro straordinario da erogare, secondo i criteri e modalità previsti dall'apposito istituto contrattuale, con i fondi del Master.

4. Le procedure amministrative di reclutamento e affidamento degli incarichi ai docenti interni, la stipula dei contratti con gli esperti esterni e la corresponsione dei relativi compensi è eseguita per conto dei Dipartimenti ovvero dai Centri autonomi di gestione proponenti, e comunque della sede amministrativa –gestionale del corso, dalla struttura contabile all'uopo deputata.

5. Le attività didattiche non onerose affidate a docenti interni sono considerate tra i compiti istituzionali e potranno essere valutate ai fini della definizione del carico didattico.

12 VERBALI, RELAZIONE FINALE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. Concluso il corso, il Consiglio Scientifico trasmette ai competenti Uffici Post - laurea dell'Amministrazione Centrale il verbale relativo alla prova finale.

2. Il Consiglio Scientifico, entro 90 giorni dalla conclusione del Corso, invia al Magnifico Rettore una relazione delle attività svolte con allegato un consuntivo delle entrate e delle uscite, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto al budget di previsione/piano finanziario.

3. Le attività dei Master saranno sottoposte alla valutazione del Nucleo di valutazione di Ateneo e portate a conoscenza degli organi di governo.

ART. 13 TITOLO FINALE

1. Al termine del Corso di Master, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore di corso indicata nel bando o nella proposta, adempiuto agli obblighi previsti, superato le prove intermedie, ove previste, e la prova finale, verrà rilasciato a firma del Rettore e del Coordinatore, il titolo di Diploma di Master Universitario di primo o di secondo livello.

2. La prova finale si svolge dinanzi ad apposita Commissione d'esame, nominata con Decreto del Rettore, costituita, in numero dispari di componenti, dal Coordinatore e da almeno due membri del Consiglio Scientifico.

3. I singoli bandi di concorso/selezione prevedranno il termine ultimo entro il quale il predetto titolo dovrà essere conseguito.

ART. 14 UDITORI

1. Nella proposta di attivazione dei corsi, compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili, è possibile prevedere la frequenza di uditori che, pur non avendo i requisiti di ammissione previsti dal bando, siano particolarmente interessati alle materie oggetto del Master.

2. Gli uditori saranno tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione proposta dal Consiglio Scientifico del Corso e alla frequenza minima fissata. Gli stessi non saranno sottoposti alle valutazioni di accertamento del profitto.

3. Agli uditori può essere rilasciato il solo attestato di frequenza, a firma del Coordinatore.

ART. 15 SHORT MASTER UNIVERSITARI

1. Per Short Master universitari si intendono i corsi di studio di livello avanzato, orientati essenzialmente al mondo del lavoro allo scopo di favorire esigenze di aggiornamento e acquisizione di nuove competenze e progettati per l'immediata spendibilità, organizzati anche per classi di fruitori omogenei per interessi formativi e/o di professione, di competenze specialistiche e trasversali, articolati in lezioni, workshop tematici di approfondimento, seminari di ampliamento delle competenze, anche con formula weekend. Lo Short Master universitario può utilizzare anche modalità didattiche che alternino sessioni di aula e utilizzo di piattaforme di formazione online.

2. I Corsi di Short Master universitari possono essere attivati a seguito dell'identificazione di specifiche esigenze formative da parte di committenti esterni (enti, aziende, società, ordini professionali, associazioni e quant'altro) o essere realizzati in collaborazione con gli stessi.

3. Ai predetti Master, si applicano, per quanto compatibili, e fatte salve le specifiche riportate nel seguente articolo, le previsioni di cui al presente Regolamento.

ART. 16 REQUISITI SHORT MASTER UNIVERSITARI

1. Agli Short Master universitari possono iscriversi coloro che risultano essere in possesso di:
- diploma universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M.509/99);
 - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;
 - laurea specialistica o quinquennale a ciclo unico, conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;

- titolo di pari valore rilasciato all'estero, riconosciuto valido dal Coordinatore del Corso.

Agli Short Master universitari possono essere altresì ammessi i candidati che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati, previa valutazione ed approvazione del Consiglio Scientifico del Corso, purché abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno un biennio (iscrizione all'albo professionale, attività certificata o assimilabile).

2. Ai fini dell'attivazione, almeno due docenti del Politecnico di Bari devono garantire il loro impegno nell'attività didattica del corso, di cui uno assume la funzione di Coordinatore del Corso di Short Master.

3. La durata del Corso, per un massimo di 100 ore, corrispondenti a 4 CFU, può essere articolata con la formula weekend, non necessariamente continuativi.

4. Al termine del corso, verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l'80% dell'attività formativa e superato un apposito questionario di valutazione finale.

5. Il percorso didattico dello Short Master universitario potrà essere utile nel percorso formativo per il conseguimento del titolo di Master universitario di I o di II Livello, istituiti ed attivati dal Politecnico di Bari. Il Corsista potrà chiedere che vengano valutati i crediti acquisiti negli Short Master attivati dall'ateneo che concorrano al raggiungimento del numero dei CFU necessari per il conseguimento del titolo di Master universitari di I e II livello. Tale riconoscimento dovrà essere deliberato dal Consiglio scientifico del Scientifico del Master per il quale si richiede il relativo titolo, che terrà conto dei settori di affinità degli Short Master universitari frequentati dall'interessato.

ART. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo e dalla normativa nazionale vigente in materia.

2. Specifiche regolamentazioni potranno essere previste per Master attivati nell'ambito di progetti finanziati.